

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7. "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2539 di data 10 agosto 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio al rifugio alpino **VELO DELLA MADONNA**, p.ed. 1070 – C.C. Siror, in Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Sono presenti:

- dott. Romano STANCHINA	Presidente f.f.
- dott. Silvio DALMASO	Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci
- dott. Luca MALESANI	componente supplente Servizio Foreste e fauna
- Dott.ssa Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio Geologico
- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
- arch. Alessia RUGGERI	componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
- ing. Claudio PALLAORO	componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali
- geom. Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio Prevenzione rischi
- ing. Stefano FAIT	componente supplente Servizio Bacini Montani

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Claudio Fabbro e Francesco Cagol del Servizio Turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg. di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la I.p. 8/93 modificata con I.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della I.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 19 luglio 2018 con la quale la Società degli Alpinisti Tridentini – SAT, con sede in Trento, via Manci, 57, ha chiesto, ai sensi della I.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio del rifugio alpino VELO DELLA MADONNA, p.ed. 1070 - C.C. Siror in Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dot. Ing. Tommaso Micheloni datati maggio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano l'adeguamento della struttura alla normativa antincendio, con la realizzazione di un lucernario sulla copertura nella zona del giroscale per l'evacuazione dei fumi. Questo sarà azionato dal sistema di rilevazione – sensori di fumo - o da pulsante manuale. All'interno saranno installate alcune porte REI e saranno adeguate le strutture del magazzino per la compartimentazione al fuoco. Sarà realizzata, sul prospetto ovest, una scala esterna a pioli di emergenza con ballatoio. Saranno adeguati i camini esistenti in particolare nell'attraversamento dei solai. Estintori, segnaletica e lampade di emergenza completeranno l'intervento.

Visto il parere positivo, con prescrizioni, espresso dall'Ente Parco Naturale "Paneveggio Pale di San Martino" in ordine alla realizzazione dei lavori per l'adeguamento antincendio, inviato al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 1655 di data 27 luglio 2018.

Considerato che l'intervento realizza un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto della sicurezza e della gestione, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993 e s.m.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

delibera

 di autorizzare la Società Alpinisti Tridentini con sede in Via Manci, n. 57 in Trento, all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio, del rifugio alpino VELO DELLA MADONNA, p.ed. 1070 - C.C. Siror in Comune di Primiero San Martino di Castrozza, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

- 2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte dell'Ente richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative;
 - qualora per il trasporto dei materiali necessari all'intervento venisse utilizzato l'elicottero, i trasporti avvengano, per quanto possibile, durante i normali voli di approvvigionamento del rifugio, onde minimizzare il disturbo all'ambiente e alle specie animali;
- 3. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
- 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo e sport. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- 5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, per il controllo di competenza;
- 6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f. - dott. Romano Stanchina -

CF/fc